

COMUNE DI VILLA LAGARINA

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 14.2.1994 e successivamente integrato con deliberazioni n. 34/94, 62/94, 77/95, 85/95, 3/96, 19/05, 20/05.

Art. 1

Il Comune di Villa Lagarina è costituito dalle antiche comunità di Villa Lagarina, Piazza, Castellano e Pedersano e ne cura gli interessi e lo sviluppo sociale, civile, etico ed economico.

Confina con i Comuni di Pomarolo, Cimone, Trento, Cavedine, Drena, Arco, Ronzo Chienis, Isera, Nogaredo, Rovereto, Volano.

Capoluogo del Comune è Villa Lagarina. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma ed il gonfalone.

Capo I - I principi

Art. 2

Il cittadino riconosce nel Comune il punto di riferimento e la sede istituzionale per la realizzazione degli interessi sociali, economici e culturali della comunità locale.

Il Comune, con i suoi vari organi rappresentativi e le sue articolazioni, con il suo statuto ed i suoi regolamenti, costituisce la concretizzazione del principio di democrazia rappresentativa, principio sul quale si fonda il governo della cosa pubblica.

Art. 3

Il Comune ispira la propria azione, nel rispetto dei principi fondamentali della costituzione, alla realizzazione e riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e della famiglia, ponendosi come obiettivo primario, la solidarietà e la pari dignità fra persone, senza discriminazioni.

Art. 4

Il Comune, nel garantire il rispetto di tutte le persone, pone in essere ogni iniziativa affinché l'accoglienza dell'individuo non venga ostacolata o impedita. In osservanza ai principi della cooperazione fra i popoli, condivide la causa europea sostenendo e promuovendo forme di avvicinamento culturale, sociale ed economico, con altre comunità italiane e straniere, al fine di rinsaldare vincoli di solidarietà e di amicizia fra i popoli.

Art. 5

Il Comune attua il principio della solidarietà dei cittadini promuovendo:

- a) la convivenza sociale e civile di ogni individuo secondo regole democratiche;
- b) la formazione dei giovani operando per la rimozione degli ostacoli che impediscano o limitino il diritto di crescita culturale e sociale;
- c) la parità formale e sostanziale della donna nel rispetto del principio delle pari opportunità;
- d) la valorizzazione ed il riconoscimento del ruolo insostituibile degli anziani;
- e) l'accettazione ed il riconoscimento del diritto dei cittadini portatori di disagio o handicap a vedere rimossi gli ostacoli di ogni ordine che impediscano il loro inserimento sociale;
- f) la funzione sociale del lavoro e dell'iniziativa economica pubblica e privata;
- g) le attività e le iniziative delle associazioni di volontariato e delle forme di cooperazione sociale;
- h) il riconoscimento e la valorizzazione degli usi civici.

Art. 6

Nell'assicurare l'equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, sociali e produttivi, il Comune informa la propria azione al rispetto ed al corretto uso del territorio come bene insostituibile e prezioso, reprimendo ed eliminando ogni forma di abuso o di spreco, tutelando i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico ed incentivando i cittadini ad ogni azione mirata alla salvaguardia delle risorse naturali e del verde.

Art. 7

Il Comune, nel riconoscere valore primario al proprio patrimonio come sopra descritto, ne promuove il recupero e la valorizzazione; sostiene l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura sviluppando e istituendo appositi servizi.

Art. 8

Il Comune promuove e sostiene ogni intervento atto a garantire e migliorare la qualità della vita e della pubblica salute, prevenendo e combattendo ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nello spirito di una corretta politica ambientale.

Capo II - Il decentramento

Art. 9

Il Comune di Villa Lagarina si articola nelle frazioni di Castellano, Pedersano, Piazza e Villa Lagarina.

In ossequio al principio del decentramento amministrativo, si riconoscono alle frazioni funzioni propositive e consultive sull'attività del Comune.

Dette funzioni sono esercitate (dalle Consulte Frazionali, una per frazione, composte da 5 cittadini eletti con le modalità di cui all'apposito regolamento, entro 60 giorni dalle elezioni amministrative comunali.

La candidatura è incompatibile con quella di consigliere e assessore comunale.)

Art. 10

Nella predisposizione degli atti fondamentali inerenti le materie di cui al successivo art. 12, il Comune dovrà chiedere il parere preventivo obbligatorio delle Consulte Frazionali, le quali dovranno esprimerlo entro un termine prefissato. Ai fini della formulazione dello stesso, le Consulte dovranno sentire preventivamente, quando necessario, anche i cittadini non residenti ma dimoranti nelle frazioni.

Alla Consulta frazionale sono attribuite particolari funzioni determinate ed esercitabili nei limiti dello statuto e di apposito regolamento da adottarsi in merito.

Il parere delle Consulte frazionali è obbligatorio:

- a) sullo schema di bilancio preventivo;
- b) sui criteri di realizzazione e gestione dei servizi pubblici frazionali;
- c) sul piano regolatore generale in riferimento alla propria competenza territoriale;
- d) su tutti gli altri atti previsti dal regolamento.

Art. 11

In ogni frazione è istituito un centro civico sede dell'attività della Consulta e luogo per l'accesso all'informazione e per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale della frazione.

Capo III - La partecipazione

Art. 12

Al cittadino viene riconosciuto il diritto-dovere della partecipazione e su questo egli è tenuto a concorrere con il proprio apporto ed impegno alla realizzazione dei principi e degli obiettivi che il Comune stesso intende perseguire.

A tal fine il Comune è tenuto ad assicurare ai cittadini l'accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi nel rispetto dei vincoli, delle procedure e dei tempi previsti dalla L.R. n° 13 dd. 31/7/1993.

E' anche impegno del Comune dare diretta ed adeguata diffusione alla popolazione dei provvedimenti di interesse generale per la collettività.

Art. 13

Al fine di rendere concretamente possibile ai cittadini, singoli od associati, di concorrere alla formazione delle decisioni di importanza rilevante per la collettività, il Comune promuove incontri aperti alla popolazione sulle seguenti materie:

- a) regolamenti comunali;
- b) bilancio preventivo;
- c) documento programmatico pluriennale;
- d) piano regolatore generale.

La popolazione può essere consultata, secondo modalità dettate dal Consiglio Comunale, anche su altre materie, al fine di accertarne l'orientamento.

Art. 14

Allorché un numero di cittadini non inferiore al 8% della popolazione avente diritto ne faccia espressa richiesta, viene indetto dal Sindaco un referendum propositivo su questioni di rilevanza generale e di stretta competenza comunale, con modalità, tempi e procedure stabilite nell'apposito regolamento di cui al successivo articolo art. 18.

Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie:

- lo statuto e i regolamenti comunali;
- il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il piano pluriennale degli investimenti;
- l'assunzione di mutui o emissione di prestiti, l'applicazione dei tributi;
- gli atti relativi al personale comunale;
- i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- le materie oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente;
- qualunque altro atto dovuto dall'amministrazione in forza di legge.

La stessa prerogativa può essere esercitata per problemi di interesse generale ma di rilevanza peculiare delle singole frazioni, allorché un numero di cittadini non inferiore al 15% della popolazione frazionale ne faccia richiesta.

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può disporre il referendum consultivo su proposte amministrative.

Lo stesso può essere altresì indetto anche per i soli cittadini di una singola frazione, su argomenti riguardanti la medesima.

Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dal referendum è tenuto a valutare i risultati dello stesso ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Hanno titolo a richiedere e/o partecipare ai referendum, tutti i cittadini residenti di età non inferiore ad anni 18, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 15

Al fine di una migliore tutela degli interessi individuali e collettivi, i cittadini, singoli o associati, o le Consulte frazionali possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte anche finalizzate ad una migliore erogazione dei servizi.

Art. 16

I cittadini, singoli od associati, o le Consulte frazionali, hanno diritto di verificare il funzionamento dei servizi comunali per accertarne il regolare andamento, il buon uso delle risorse, o per proporre eventuali interventi atti a migliorarne l'efficienza.

L'esercizio di tale diritto dovrà realizzarsi senza creare impedimenti od ostacoli al regolare espletamento dei servizi.

Art. 17

Il Comune valorizza e sostiene le libere associazioni, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro, anche come portatrici di interessi diffusi della popolazione.

Ne favorisce lo sviluppo e la crescita promuovendo l'utilizzo delle sedi e strutture comunali e concorrendo finanziariamente alla loro attività, secondo criteri e modalità fissati dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni stesse.

A tal fine il Comune provvederà all'istituzione di apposito albo delle associazioni.

Almeno una volta all'anno verrà promosso dal Comune un incontro con le associazioni per la verifica e valutazione dell'operato e della realizzazione degli obiettivi statuari delle associazioni stesse.

Riconosce altresì il ruolo delle cooperative sociali anche affidando alle stesse, con le modalità fissate dal Consiglio, la gestione dei servizi comunali.

Art. 18

Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale verranno dettate norme per la completa disciplina dell'istituto della partecipazione.

Art. 19

E' istituito l'ufficio del Difensore Civico, quale autorità sottratta a forme e dipendenza degli organi del Comune, a tutela dell'esercizio del diritto di

informazione, partecipazione e controllo da parte del cittadino ed a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il difensore civico viene nominato dal Consiglio Comunale con una maggioranza dei due terzi dei componenti, tra persone di comprovate doti morali e preparazione.

Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale e può essere riconfermato.

Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico:

a) coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i consiglieri regionali;

c) gli amministratori e i dipendenti del Comune.

Con propria decisione adottata con la maggioranza di cui al 2° comma del presente articolo, il Consiglio Comunale potrà in alternativa acquisire la funzione del difensore civico ricorrendo ad una delle ipotesi previste dall'articolo 19 della Legge Regionale 1/93.

Detta decisione comporterà la necessità di procedere alla modifica del presente articolo.

Capo IV - Le forme collaborative

Art. 20

Anche ai fini dello sviluppo sociale, civile ed economico della collettività, il Comune è aperto alle forme di collaborazione e di associazione con altre comunità locali limitrofe.

Il ricorso a tali forme collaborative rappresenta per il Comune anche un valido strumento per la razionalizzazione dei servizi, per l'ottenimento di economie di scala e per il miglior uso delle risorse dell'ambiente.

Le forme di collaborazione e di associazione si possono estrinsecare nei modi previsti dagli art. 40 e 41 della L.R. 1/93.

Art. 21

Il Comune considerando l'unione con altri Comuni prevista dall'art. 42 della L.R. 1/93, un'ipotesi istituzionale non contraria al proprio principio di autonomia, la favorisce sostenendo anche eventuali determinazioni che al riguardo venissero richieste da altri Comuni limitrofi.

Capo V - Organi del Comune

Art. 22

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

Esso esercita i poteri e le prerogative conferitigli dalla costituzione, dalle leggi e dallo statuto.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché poteri e diritto di iniziativa dei singoli consiglieri, sono disciplinati da apposito regolamento interno.

Art. 22 bis

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione a scrutinio segreto.

2. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi in altro giorno e comunque entro 10 giorni, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.

3. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il più anziano di età.

4. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il Consiglio comunale elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 22 ter

1. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

3. Il Presidente convoca il Consiglio comunale entro otto giorni dalla richiesta del Sindaco. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata entro due giorni o meno, secondo la necessità.

Art. 23

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie, previa convocazione da parte del Sindaco a termini del regolamento citato.

Esso può essere altresì convocato:

a) su iniziativa popolare sottoscritta da almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) su richiesta di una Consulta di frazione per i principali argomenti di propria competenza riguardanti la stessa;

Nella prima seduta utile prevista di Consiglio Comunale, verrà inserito l'ordine del giorno proposto.

Art. 24

Al fine di conseguire obiettivi specifici ed effettuare controlli su interventi di particolare importanza economico-sociale, il Consiglio Comunale esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle seguenti materie:

- a) assunzione di personale per il quale è previsto concorso;
- b) modificazioni dei tributi vigenti comportanti aumenti tariffari nella misura di oltre il 30%;
- c) accensione di mutui e/o immissione di prestiti obbligazionari di importo superiore a Lire 300.000.000.-
- d) affido incarichi di progettazione di) opere pubbliche e loro approvazione, di importo superiore a Lire 500.000.000.-;
- e) acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, concessioni, costituzione di diritti reali di importo superiore a Lire 100.000.000.-.

Art. 25

Il Consiglio nomina i propri rappresentanti in commissioni comunali consultive e di indirizzo programmatico, incaricate di riferire periodicamente sullo stato dell'attività amministrativa rientrante nell'ambito di propria competenza.

Per problematiche specifiche e particolari possono essere altresì istituite ulteriori commissioni, stabilendo nel provvedimento di nomina competenze, poteri e durata delle stesse.

Fermo restando che il potere consiliare di nomina dei propri rappresentanti verrà esercitato garantendo sempre la presenza dei gruppi di minoranza, la nomina formale delle Commissioni in oggetto spetta alla Giunta Comunale.

Il Consiglio può assegnare a singoli suoi componenti particolari funzioni, stabilendo nella delibera di assegnazione la portata delle stesse nonché tempi, modi e durata dell'incarico affidato.

Il Consiglio delibera la definizione degli indirizzi per la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed inoltre provvede alla nomina dei propri rappresentanti in detti enti, ad esso espressamente riservati per legge.

Qualora si debba procedere alla loro revoca, ciò può essere effettuato solamente sulla base di una mozione di sfiducia costruttiva prevedente già la surroga del rappresentante stesso.

Art. 26

Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.

Art. 27

La Giunta è l'organo di governo del comune.

Essa opera per attuare il programma nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Riferisce Annualmente allo stesso sullo stato di attuazione del programma, proponendo altresì integrazioni e miglioramenti da apportare al medesimo.

La Giunta è composta dal Sindaco e da numero 6 assessori dallo stesso nominati , di cui massimo la metà anche non appartenenti al Consiglio Comunale.

Gli assessori non appartenenti al Consiglio Comunale, oltre che risultare compatibili ed eleggibili alla carica di Consigliere, dovranno essere di comprovata esperienza tecnico-professionale, certificata da apposito curriculum.

Le competenze attribuite ad ogni singolo assessorato e relativi compiti di gestione e governo, sono stabilite dal Sindaco nell'atto di nomina.

La Giunta, su richiesta di una Consulta di frazione può sentire la stessa in ordine a specifici problemi gestionali della realtà locale.

Art. 28

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia a termini dell'art. 11 del D.P.G.R. 13.01.1995 n° 1/L.

Il Consiglio viene convocato in seduta pubblica non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della mozione.

Il voto sulla stessa viene espresso dai Consiglieri in forma palese per appello nominale.

Art. 29

Il Sindaco rappresenta il Comune.

Sentita la Giunta, predispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.

Nomina, scelto tra i membri di Giunta, un Vice-sindaco con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

Promuove e coordina l'attività degli assessori.

Sovrintende all'andamento degli uffici, impartendo le opportune direttive per il loro buon funzionamento al Segretario Comunale.

Assume ogni iniziativa utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed armonizzare l'organizzazione dei settori operativi e dei servizi resi, in conformità alle esigenze dei cittadini.

Art. 30

Spetta ai Consiglieri una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura del 50% del limite massimo di cui all'art. 12 della L.R. 1/93.

Capo VI - L'organizzazione amministrativa: settori operativi e personale.

Art. 31

L'Attività amministrativa comunale si ispira a criteri di semplificazione, economicità, celerità e trasparenza.

La stessa è attuata a mezzo di apposita struttura definita dal regolamento disciplinante settori operativi e relative piante organiche, mansioni e livelli di inquadramento del personale.

Art. 32

La struttura amministrativa opera perseguendo:

- a) professionalità , autonomia e responsabilizzazione del personale;
- b) rapporti di collaborazione fra lo stesso finalizzato a obiettivi di pubblica utilità;
- c) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- d) efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- e) flessibilità ed interdisciplinarietà tra settori operativi;
- f) formazione e aggiornamento del personale;
- g) valorizzazione delle singole capacità.

Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali interne di categoria quali interlocutori privilegiati nelle materie inerenti il personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 33

L'organizzazione amministrativa è suddivisa in settori operativi, così come individuati dall'apposito regolamento organico.

Per il raggiungimento di finalità particolari il Consiglio Comunale può istituire unità operative speciali e temporanee, nominandone contestualmente il responsabile, da scegliersi fra i dipendenti di ruolo in ogni caso salvaguardandone la precisa posizione funzionale ricoperta.

Le unità operative saranno formate da dipendenti di ruolo e potranno avvalersi, se del caso da valutarsi di volta in volta, di collaborazioni esterne, individuate a seguito conferimento di incarico professionale di consulenza tecnica, fermo restando che detti professionisti non entrano a far parte in nessun caso delle unità operative stesse.

La durata dei compiti affidati è in rapporto agli obiettivi da raggiungere e viene stabilita nella delibera di istituzione.

La Giunta comunale, in allegato al bilancio di previsione, presenta annualmente al consiglio apposita relazione riguardante la struttura e la sua organizzazione, con valutazione circa la sua adeguatezza in ragione degli obiettivi perseguiti e suggerimenti operativi per la sua eventuale ottimizzazione.

Art. 34

L'organizzazione dei settori operativi è disciplinata da apposito regolamento organico.

Fermo restando che le condizioni di lavoro sono paritarie tra uomini e donne, il regolamento, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto e degli accordi collettivi di lavoro disciplina in particolare:

- a) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- b) diritti, doveri, sanzioni;

- c) divieti, incompatibilità;
- d) commissione di disciplina;
- e) formazione e aggiornamento;
- f) valutazione dei carichi di lavoro;
- g) modalità di gestione degli incentivi;

Per ogni settore operativo è individuato il dipendente apicale responsabile al quale spetta la gestione dello stesso e la suddivisione dei carichi di lavoro al personale assegnato, nel rispetto di leggi, regolamenti, Statuto e direttive impartite dal Segretario Comunale.

Art. 35

Il Segretario Comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune. Stante la sua posizione apicale e non essendovi figure dirigenziali previste nella pianta organica del personale dipendente, assume in se tutte le funzioni attribuite per legge alle stesse.

E' capo del personale e coordina e sovrintende i settori operativi, fungendo da sintesi e raccordo tra la struttura e gli organi di governo.

Esso dipende funzionalmente solo dal Sindaco.

Art. 36

Il Segretario Comunale in particolare:

- ❖ partecipa alle riunioni di Consiglio e di Giunta e ne redige i relativi verbali;
- ❖ esprime pareri di legittimità sulle deliberazioni;
- ❖ cura la pubblicazione degli atti, il loro eventuale invio agli organi di controllo, nonché le procedure attuative inerenti vigilando sulle strutture responsabili;
- ❖ ha potere di attestazione e certificazione per tutti gli atti del Comune, nei limiti di legge;
- ❖ è consulente giuridico e tecnico sia per gli organi di governo che per gli uffici;
- ❖ sulla base di direttive ricevute predispone proposte, programmi, progetti;
- ❖ provvede agli atti di gestione del personale che il regolamento non demandi alla Giunta e precisamente:
 - a) contestazione di addebiti disciplinari;
 - b) irrogazione di censure;
 - c) autorizzazione alla fruizione di congedi ordinari, permessi, recuperi;
 - d) autorizzazione preventiva all'espletamento di lavoro straordinario;
- ❖ adotta tutti gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue funzioni, compreso ordinativi di spesa, acquisto di beni e servizi, liquidazioni, nei limiti e secondo le tipologie fissati dal regolamento di contabilità;
- ❖ è membro della commissione di disciplina;
- ❖ presiede le commissioni di gara per l'affidamento di appalti, forniture, servizi;
- ❖ qualora svolga nelle stesse le funzioni di ufficiale rogante, la commissione è presieduta dal Sindaco o assessore da lui delegato;
- ❖ stipula i contratti nell'interesse dell'Amministrazione;
- ❖ qualora richiesto dal Sindaco svolge le funzione di ufficiale rogante, i contratti sono stipulati dal Sindaco stesso o assessore da lui delegato;

- ❖ presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura di posti vacanti;
- ❖ risponde delle relazioni con il pubblico garantendo tutti gli adempimenti previsti per legge a favore dei cittadini e assistendo gli interessati nei momenti di partecipazione ed informazione sullo stato di atti e procedimenti che gli riguardino, vigilando altresì che i responsabili dei singoli settori operativi diano la massima collaborazione in tal senso;
- ❖ esercita ogni altra funzione attribuitagli da leggi, regolamenti, statuto.)

Capo VII - Servizi pubblici

Art. 37

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali:

- a) in economia per quelli che, per dimensione o tipologia di prestazioni, non richiedano strutture gestionali complesse;
- b) in concessione a terzi qualora sussistano ragioni di opportunità tecnica, economica, sociale, debitamente motivate;
- c) mediante società di capitali a prevalente partecipazione pubblica per attività di alta valenza economico-finanziaria.
- d) a mezzo costituzione di aziende speciali e/o istituzioni, se ritenuto opportuno, a termini di legge. In relazione alle diverse finalità e tipologie delle istituzioni, qualora si provveda all'attivazione materiale delle stesse, si farà luogo alla specifica integrazione del presente statuto con le norme del loro funzionamento ed ordinamento adottando in proposito altresì specifico regolamento.

Art. 38

Il Comune, riconoscendo la valenza sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione, ne promuove lo sviluppo assicurando alle stesse, a parità di condizioni, il carattere di interlocutore privilegiato per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici a termini dell'art. precedente.

Art. 39

Gli amministratori di aziende speciali, istituzioni, nonché i rappresentanti comunali in seno a società di capitali, sono nominati dal Sindaco scelti tra persone aventi requisiti per la nomina a Consigliere e di comprovata esperienza tecnico-amministrativa sulla scorta degli indirizzi preventivamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Al Consiglio stesso competono invece direttamente le nomine ad esso espressamente riservate per legge.

I membri durano in carica per tutta la durata del mandato.

Il Consiglio Comunale determina preventivamente gli indirizzi gestionali a cui gli amministratori debbono attenersi e la Giunta Comunale ne controlla l'attuazione riferendo periodicamente al Consiglio.

In caso di irregolarità, gravi violazioni di legge o inosservanza agli indirizzi dati, il Consiglio e il Sindaco, in base alle rispettive competenze provvedono alla loro revoca e contestuale surroga.

E' demandato ad apposita commissione comunale di vigilanza, la verifica sull'efficacia, funzionalità ed economicità dei servizi resi.

Capo VIII - Gestione finanziaria

Art. 40

La gestione finanziaria del Comune, nel rispetto della normativa vigente, è disciplinata da apposito regolamento.

La stessa si basa sul principio della certezza delle risorse, proprie o trasferite.

Il Comune, nei limiti stabiliti dalla legge, esercita la propria potestà impositiva autonoma secondo criteri di equità e giustizia.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi, il Comune tiene conto della capacità contributiva del cittadino il quale, nelle forme di legge, viene chiamato a partecipare al costo di gestione dei servizi stessi e del patrimonio comunale.

Art. 41

Principali strumenti di programmazione finanziaria sono:

- a) Bilancio di previsione;
- b) Bilancio pluriennale;
- c) Relazione previsionale programmatica;

Principali strumenti per il controllo di gestione sono invece:

- a) Rendiconto
- b) Relazione sullo stato di attuazione del programma.

Il Bilancio di previsione viene deliberato nei termini di legge a valere per l'anno successivo, redatto in modo dettagliato ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi, nel rispetto dei principi di corretta impostazione contabile.

Allo stesso è allegata una relazione previsionale programmatica definente i principali obiettivi, linee ed indirizzi dell'azione amministrativa, nonché le priorità di intervento in rapporto alle risorse disponibili.

Il Rendiconto, comprendente conto del bilancio e conto del patrimonio, mette in evidenza i risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica.

Allo stesso è allegata una relazione concernente lo stato di attuazione del programma e la valutazione sull'efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti.

Art. 42

Il controllo di gestione, inteso come processo analitico di misurazione tecnico-contabile e di valutazione e comparazione delle proposte è rivolto ad assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili nel modo più efficiente, efficace ed economico. In conformità alla normativa regionale per il controllo di gestione, oltre che dei propri settori operativi ed eventualmente di esperti esterni, il Comune si avvarrà, se del caso, anche della figura del revisore dei conti, fermo restando che lo stesso esercita innanzitutto primariamente a termini di legge funzioni di vigilanza e controllo.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il revisore può partecipare, se richiesto, alle riunioni degli organi collegiali ed è tenuto ad effettuare congrue indagini contabili a mezzo campionamenti.

Si avvale della collaborazione dei settori operativi e può richiedere ed ottenere copie di atti e documenti.

I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del Consiglio a mezzo di apposita relazione allegata al conto consuntivo.

A tal fine il regolamento di contabilità, conterrà apposite norme atte a definire le linee guida delle attività di controllo interno della gestione.

Capo IX - Gestione del patrimonio

Art. 43

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. I beni immobili patrimoniali disponibili possono essere alienati, in via generale, quanto sia dimostrato che la loro redditività risulta inadeguata al loro valore. Possono altresì essere alienati:
 - a) quando sia necessario provvedere a reperire risorse, con il ricavato, per far fronte a specifiche esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente;
 - b) quando ricorrano particolari e speciali circostanze da motivare adeguatamente nel provvedimento deliberativo, esclusa l'urgenza per fatto dovuto dall'Amministrazione stessa.
3. L'alienazione dei beni immobili ha luogo di regola mediante asta pubblica. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nel caso previsto alla lettera b) del comma precedente e comunque nelle ipotesi indicate dalla legge.

Capo x - Norme finali

Art. 44

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio Comunale si doterà dei seguenti regolamenti.

- Regolamento interno Consiglio Comunale;
- Regolamento Organico personale dipendente;

- Regolamento Consulte frazionali;
- Regolamento Difensore Civico;
- Regolamento per l'accesso agli Atti;
- Regolamento per la Partecipazione;
- Regolamento per i Referendum;
- Regolamento di Contabilità;
- Regolamento sui Contratti;
- Regolamento per la gestione del Territorio;
- Regolamento Associazioni.)

Art. 45

A termini dell'art. 5 L.R. 1/93 i Regolamenti Comunale oltreché pubblicati agli albi pretori verranno altresì pubblicizzati a mezzo del Notiziario Comunale.